

SCRITTURA PRIVATA

TRA

INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL, con sede legale in Via delle Mondine n. 6, 41012 Carpi, Cod. Fisc. e P. IVA 06143380969, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Francesco Cattini (qui di seguito: "**Produttore**");

- da una parte -

E

Comune di Pietra Ligure, con sede legale in P.zza M. Libertà, 30 – 17027 Pietra Ligure (SV) - P. IVA 00332440098, Cod. Univoco UF4M5X, PEC: protocollo@pec.comunepietraligure.it, in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Sandra Perego in qualità di Dirigente Area Amministrativa (qui di seguito: "**Organizzatore**");

- dall'altra parte

(quando congiuntamente richiamate dette anche "**Parti**")

premesso

- a) che il Produttore ha prodotto lo spettacolo teatrale "**DOVE ERAVAMO RIMASTI**" consistente nella pubblica esecuzione di testo scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi e composizioni musicali interpretate ed eseguite dagli artisti **MASSIMO LOPEZ** e **TULLIO SOLENGHI** accompagnati dalla **Jazz Company**, (qui di seguito indicati unitamente ai musicisti e tecnici al loro seguito: "**Compagnia**");
- b) che l'Organizzatore ha richiesto al Produttore di rappresentare n. 1 (uno) spettacolo della Compagnia il **27/01/2026** presso **TEATRO MORETTI** di **PIETRA LIGURE**, sito in Piazza Castello - 17027 Pietra Ligure (SV), con inizio alle ore 21 e con il pagamento di un biglietto di ingresso da parte del pubblico (qui di seguito: "**Spettacolo**");
- c) che col presente accordo (di seguito: "**Contratto**") le Parti intendono disciplinare i loro rapporti con riferimento alla realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo.

**Tutto ciò premesso, così da costituire parte integrante e sostanziale
del Contratto si stipula e si conviene quanto segue**

Art. 1. – Valore delle premesse e dell'Allegato A.

Le premesse e l'Allegato A (c.d. "**Scheda tecnica residuale**") formano parte integrante e sostanziale del Contratto e vengono qui confermati con efficacia di patti.

Art. 2 - Oggetto.

Il Produttore concede all'Organizzatore il diritto di rappresentare n. 1 (uno) spettacolo della Compagnia il **27/01/2026** presso **TEATRO MORETTI** di **PIETRA LIGURE**, sito in Piazza Castello - 17027 Pietra Ligure (SV), con inizio alle ore 21 e con il pagamento di un biglietto di ingresso da parte del pubblico, secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto.

Il Contratto si intenderà validamente concluso, ex art. 1326 c.c., nel momento in cui il Produttore avrà ricevuto il Contratto ed il relativo Allegato A debitamente siglati, in ogni loro pagina, e sottoscritti dall'Organizzatore.

L'accettazione da parte dell'Organizzatore della proposta del Produttore, contenuta nel Contratto e relativo Allegato A, dovrà giungere al Produttore siglata e sottoscritta in originale, anticipata scannerizzata a mezzo fax (al n. 059/645163) e/o email (all'indirizzo email: alessandra.gelotti@internationalmusic.it), ex art. 1326 secondo comma c.c., entro il 21/10/2025.

Art. 3 - Obblighi del Produttore.

Ai fini della realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo, il Produttore si obbliga:

- a) a garantire la presenza della Compagnia per la effettuazione dello Spettacolo. Il repertorio dello Spettacolo è quello scelto dagli Artisti;
- b) a pagare alla Compagnia i compensi loro spettanti per lo Spettacolo, ad assolvere ai relativi oneri fiscali e previdenziali e a fornire i certificati di agibilità Inps/Ex Enpals;
- c) a provvedere ai viaggi e all'ospitalità della Compagnia;

- d) a provvedere alla fornitura della scheda tecnica al seguito della Compagnia: impianto audio e luci e backline/strumenti della Compagnia;
- e) fornire all'ORGANIZZAZIONE tutte le informazioni utili alla stampa del materiale promozionale e pubblicitario.

Art. 4 - Obblighi dell'Organizzatore.

Ai fini della realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo, l'Organizzatore si obbliga a mettere a disposizione, sopportandone i relativi costi e spese, tutto quanto tutto necessario sotto il profilo tecnico, logistico ed organizzativo eccezion fatta per quanto previsto al precedente art. 3. Fermo restando quanto sopra, l'Organizzatore si obbliga:

- a) **a porre in essere, a propria cura e spese, quanto previsto nell'allegato A (scheda tecnica residuale) inviato dal Produttore;**
- b) a mettere a disposizione il luogo di svolgimento dello Spettacolo in ordine di marcia (c.d. "venue"), garantendone la piena agibilità ed idoneità per lo spettacolo.
- c) a fornire, a proprie spese, una struttura di palco perfettamente collaudata ed idonea, anche sotto il profilo tecnico, alla rappresentazione dello Spettacolo e **a fornire tutto il personale indicato nell'Allegato A: 2 aiuto-tecnici e 2 facchini per carico e scarico;**
- d) ad assicurare la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile necessaria alla regolare esecuzione dello Spettacolo ed alla funzionalità delle aree adiacenti secondo quanto previsto nell'Allegato A;
- e) a garantire alla Compagnia un apposito ed indisturbato sound check, senza la presenza del pubblico, secondo orari che verranno comunicati dal referente tecnico della Compagnia, garantendo al contempo la presenza in detti orari di tutti gli elementi (palco, corrente elettrica, personale del teatro, ecc.) necessari alla esatta effettuazione degli spettacoli già predisposti e pronti;
- f) a chiedere ed ottenere tutti i necessari permessi e/o autorizzazioni e/o licenze di qualunque tipo (civili, amministrative, di pubblica sicurezza ecc.) finalizzati alla regolare realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo sollevando e manlevando il Produttore da qualsiasi responsabilità in merito;
- g) a rispettare tutte le disposizioni ed esigenze tecniche indicate nell'Allegato A e ad operarsi per risolvere con suo personale incaricato eventuali problemi contingenti. Per qualsiasi chiarimento l'incaricato del Produttore al quale far riferimento è la Sig.ra Elena Faccini (email elena.faccini@internationalmusic.it);
- h) a chiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e/o i permessi di viaggio, transito, sosta e parcheggio – nei giorni e/o nelle aree dei relativi divieti – dei mezzi di trasporto per la Compagnia e per le loro strumentazioni, impianti, apparecchiature (tir, furgoni e auto di produzione) per il raggiungimento della venue e relativa sosta e parcheggio (secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'Allegato A);
- i) ad adottare tutte le misure tecniche e di sicurezza idonee a garantire il regolare svolgimento dello Spettacolo (ivi inclusi, servizio VVFF, ambulanza, medico, ecc.) sollevando e manlevando il Produttore da qualsiasi responsabilità in merito;
- j) ad adottare le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità della Compagnia e la protezione dei suoi impianti e/o strumentazioni. L'Organizzatore si obbliga a predisporre un adeguato servizio di sicurezza e di transennature necessarie al fine di prevenire ed impedire l'accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione, al retropalco, al mixer di sala, alla postazione merchandising, al backstage, ai camerini ed alle strutture (secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'allegato A). Rimane convenuto che non possono essere ammesse persone nell'area del palco di esibizione, delle strutture laterali al palco e dei camerini se non esplicitamente autorizzate dal Produttore. Tutte le misure di sicurezza sopra menzionate dovranno essere approvate dal Produttore a suo insindacabile giudizio;
- k) a mettere a disposizione del Produttore e della Compagnia i servizi igienici, i camerini (custoditi, puliti ed igienicamente funzionali con la relativa dotazione richiesta) nonché l'area catering, secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'allegato A;
- l) a mettere a disposizione del Produttore e della Compagnia una apposita area parcheggio custodita, sufficiente ad ospitare i mezzi della produzione che saranno specificati dal referente tecnico della Compagnia, in luogo immediatamente adiacente alla venue ed ai camerini;
- m) a pagare alla S.I.A.E. quanto dovuto per la pubblica esecuzione delle opere letterarie e musicali eseguite durante lo Spettacolo. A tal riguardo l'Organizzatore si obbliga, inoltre, ad inviare alla mail comeglio@fiscali.it l'invito alla compilazione del mioBorderò online affinché possano essere correttamente inserire le opere musicali eseguite durante lo Spettacolo;
- n) a mettere a disposizione del Produttore, sul palco e nel luogo di svolgimento dello Spettacolo, secondo le indicazioni del Tour Manager, tutti gli spazi e le aree richieste dal Produttore per il

- collocamento ed il funzionamento della strumentazione e delle apparecchiature del Produttore e/o della Compagnia;
- o) ad impedire l'accesso di persone non autorizzate alle aree di palco e retro palco e altre aree del Teatro in cui è custodito il materiale della Compagnia;
 - p) a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa ad eventuali sinistri (verificatisi durante lo Spettacolo, il sound check e, più in generale, durante la permanenza della Compagnia nel luogo dello Spettacolo e nelle aree adiacenti) anche di carattere mortale, afferenti la Compagnia nonché eventuali sinistri relativi al furto, danneggiamento o perimento della strumentazione di proprietà e/o disponibilità della Compagnia e del Produttore, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento mila/00) per sinistro;
 - q) ad applicare e pretendere che i propri fornitori applichino in misura esatta e scrupolosa tutte le norme inerenti la sicurezza, la previdenza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ciò anche con riferimento ai soggetti incaricati del montaggio e/o smontaggio del palco, delle strutture ed impianti necessari per lo Spettacolo.

Art. 5 - Divieto di registrazioni.

5.1. È esclusivo diritto del Produttore registrare e/o far registrare lo Spettacolo; in tal caso l'Organizzatore non potrà pretendere alcuna contropartita, né apporre alcun divieto.

5.2. Fermo restando quanto sopra, lo Spettacolo non può essere filmato, registrato né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo, ad eccezione dei tre minuti per l'esercizio del diritto di cronaca. Pertanto, l'Organizzatore si obbliga a non realizzare ed a non permettere a terzi e/o a non far realizzare a terzi la ripresa audio e/o video dello Spettacolo, in assenza di una specifica autorizzazione scritta del Produttore. In tal senso, l'Organizzatore si obbliga a fare quanto in suo potere al fine di non consentire l'accesso al luogo di svolgimento dello Spettacolo ad alcuna persona (compresi propri collaboratori o dipendenti) munita di registratori, o di qualsiasi altro apparecchio o strumento analogico e/o digitale idoneo alla incisione, registrazione, riproduzione del suono, della voce e/o dell'immagine.

L'Organizzatore, quindi, è tenuto al risarcimento di tutti i danni che il Produttore e/o l'Artista dovessero subire in conseguenza delle sopra menzionate incisioni, registrazioni e/o riproduzioni dello Spettacolo o di parte di esso.

Art. 6 - Numero spettatori. Biglietti di ingresso. Controlli e verifiche.

6.1. L'Organizzatore si obbliga a far accedere nel luogo di svolgimento dello Spettacolo un numero di persone non superiore all'agibilità dell'impianto/luogo utilizzato o pari ai permessi di Pubblica Sicurezza rilasciati e in ottemperanza alle disposizioni in materia di contingentamento degli accessi collegate all'emergenza sanitaria Covid-19. La responsabilità di ogni danno derivante, anche a persone o cose del Produttore e/o della Compagnia, a causa della non osservanza di questa clausola sarà da attribuirsi all'Organizzatore.

6.2. Si stabilisce tra le Parti che l'ingresso allo spettacolo sarà a pagamento e che il prezzo del biglietto è fissato come segue:

L'Organizzatore si impegna a riservare alla Compagnia 10 biglietti omaggio.

Art. 7 - Promozione e pubblicità dello Spettacolo. Esibizione di ulteriori artisti.

Annuncio dello Spettacolo

7.1. L'Organizzatore si obbliga ad allestire presso il pubblico, a proprie spese, una campagna promozionale e pubblicitaria dello Spettacolo, comprensiva di:

- affissione manifesti stampati sulla base delle grafiche fornite dal Produttore;
- altre eventuali forme promozionali concordate con il Produttore.

Tutto il materiale pubblicitario dello Spettacolo da utilizzarsi da parte dell'Organizzatore dovrà essere sottoposto alla previa approvazione del Produttore.

Eccezion fatta per la pubblicità e promozione dello Spettacolo, l'Organizzatore si obbliga a che la presenza, il nome o la figura dell'Artista non siano utilizzati, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicità cartacea, audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere, forma o modo e relativamente a qualsiasi prodotto e/o servizio e/o attività. È fatto divieto all'Organizzatore di installare sia attorno al palco che all'interno o all'esterno dell'impianto utilizzato per lo Spettacolo

striscioni, poster o scritte luminose od altri mezzi pubblicitari senza la previa autorizzazione scritta del Produttore così come di non apporre e/o far apporre da terzi materiali e/o informazioni pubblicitarie non autorizzate dal Produttore sui biglietti nonché su tutto il materiale pubblicitario riferito allo Spettacolo.

7.2. Eventuali artisti interpreti esecutori diversi dalla Compagine potranno esibirsi in occasione dello Spettacolo prima e/o dopo la Compagine solo previa approvazione scritta del Produttore.

7.3. Nel caso in cui lo Spettacolo abbia luogo all'interno di manifestazioni e/o rassegne cui partecipino altri artisti interpreti esecutori, su ogni materiale promozionale o in ogni comunicato promozionale, il nome dell'Artista non potrà essere di grandezza inferiore a nessuno degli altri artisti eventualmente partecipanti.

7.4. Si conviene che in merito all'annuncio dello Spettacolo (ed alla conseguente messa in vendita dei biglietti dello stesso in caso di Spettacolo a pagamento con biglietti di ingresso), l'Organizzatore si obbliga a rispettare dettagliatamente le tempistiche e le indicazioni stabilite e comunicate dal Produttore.

Art. 8 - Merchandising. Sponsorizzazioni.

8.1. L'Organizzatore si obbliga a mettere a disposizione del Produttore, in un punto adeguato, all'interno del luogo di svolgimento dello Spettacolo, una postazione per la vendita degli oggetti di merchandising dell'Artista (tale postazione dovrà essere adeguatamente transennata, illuminata e fornita di tavolo, sedie e di punti di allaccio corrente elettrica).

I proventi dell'attività di merchandising saranno unicamente di spettanza del Produttore e/o dell'Artista e/o del soggetto all'uopo da questi incaricato. In nessun caso il Produttore e/o l'Artista e/o il soggetto da questi incaricato dovrà corrispondere alcunché all'Organizzatore o a chicchessia per il merchandising.

8.2. Le sponsorizzazioni dello Spettacolo sono riservate in via esclusiva al Produttore, il quale avrà diritto ad appositi spazi, nel luogo dello Spettacolo (palco, adiacenze palco, ecc.), che l'Organizzatore avrà l'obbligo di mettere a disposizione, su indicazione del Produttore, per eventuali inserimenti di cartellonistica degli sponsor del Produttore.

Nessuna pretesa e/o divieto potrà essere avanzata e/o opposto dall'Organizzatore in relazione agli sponsor del Produttore.

L'Organizzatore non potrà far partecipare allo Spettacolo propri sponsor salvo previa approvazione scritta del Produttore.

Art. 9 – Corrispettivo. Termini e modalità di pagamento.

9.1. A titolo di corrispettivo per il diritto di rappresentazione dello Spettacolo concesso dal Produttore, delle obbligazioni assunte e/o garanzie prestate da quest'ultimo ai sensi del Contratto, l'Organizzatore si obbliga a pagare al Produttore, **compenso totale di 16.000,00 euro + iva 10% (Sedicimila/00), d'ora in avanti "Cachet".**

Il Cachet dovrà essere versato mediante bonifico bancario **entro il giorno successivo allo spettacolo** (28/01/2026) sul conto corrente bancario intestato al Produttore e indicato in fattura, con contestuale spedizione della copia contabile del bonifico effettuato alla seguente email alessandra.gelotti@internationalmusic.it:

In caso di mancato puntuale pagamento, l'Organizzatore si obbliga a corrispondere l'intera somma del Cachet di cui sopra maggiorata degli interessi maturati e maturandi fino al saldo, oltre al saggio previsto dall'art. 5 del D.Lgs 9.10.2002 n. 231 ed il Produttore avrà la facoltà di non far rappresentare lo Spettacolo alla Compagnia, fermo restando quanto previsto agli artt. 17.1 lett. a) e 17.2.

Art. 10 - Mancata effettuazione dello Spettacolo. Sospensione / interruzione / annullamento dello Spettacolo.

10.1. Nel caso in cui a causa di forza maggiore (ivi inclusi calamità, terremoti, lutti nazionali, gravi eventi socio-politici, epidemie, emergenze sanitarie quali Covid19, sommosse, attentati, guerre civili, ecc.) o cause locali di ordine pubblico o cause locali igienico/sanitarie lo Spettacolo non potesse esser effettuato, l'Organizzatore dovrà rimborsare al Produttore le spese da questo sostenute e documentate, sino ad un ammontare massimo corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del Compenso.

10.1.1 – Annullamento in casi di ordinanze/decreti per emergenze sanitarie o di ordine pubblico

Si precisa che l'annullamento per cause di forza maggiore quali emergenze sanitarie o di ordine pubblico viene ritenuto valido se la data dello spettacolo è compresa all'interno del periodo temporale previsto dai relativi atti di provvedimento/prescrizioni/decreti/ordinanze di qualsiasi pubblica autorità. Se la data dello spettacolo oggetto del presente contratto non rientra nel periodo di validità di detto

provvedimento, l'Organizzatore dovrà onorare quanto previsto nel presente contratto e se dovesse decidere di annullare ugualmente l'evento, tale decisione non verrà considerata come atto dovuto per cause di forza maggiore e l'Organizzatore dovrà versare al Produttore il 100% del cachet concordato. **10.2** Qualora, per fatto o colpa dell'Organizzatore, la Compagnia non potesse effettuare lo Spettacolo ovvero lo Spettacolo/ non potesse aver luogo, l'Organizzatore sarà obbligato a corrispondere al Produttore, a titolo di penale, il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.

10.3. Qualora, per fatto o colpa dell'Organizzatore, lo Spettacolo venisse sospeso, interrotto e/o annullato anche pochi minuti dopo il suo inizio, l'Organizzatore sarà obbligato a corrispondere al Produttore il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.

10.4. Per quanto occorra, si precisa che l'inagibilità del luogo (venue) dello Spettacolo e/o del palcoscenico, la temperatura, l'interruzione della fornitura elettrica, gli scioperi di qualsiasi causa o natura, od eventi atmosferici non aventi la natura di calamità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo maltempo, pioggia, neve, vento, grandine) non costituiscono cause di forza maggiore e quindi, in tali casi, l'Organizzatore dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto e versare al Produttore il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Volume sonoro dello Spettacolo

L'Artista avrà il diritto di utilizzare, per lo Spettacolo/i, il volume sonoro che riterrà più opportuno, purché nel rispetto dei limiti di legge, e ciò senza che possano essere mosse eccezioni di sorta da parte dell'Organizzatore. Ove ciò venisse impedito, l'Artista avrà l'insindacabile facoltà di sospendere e/o cancellare lo Spettacolo/i. In tal caso, il Produttore avrà, in ogni caso, pieno diritto a ricevere il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 – Impedimento della Compagnia

Nel caso in cui, per malattia, infortunio o altra causa di forza maggiore che generi un impedimento di uno o più membri della Compagnia, il Produttore non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, il Produttore ne darà comunicazione all'Organizzatore e lo Spettacolo verrà spostato in data da concordare. Qualora non sia possibile recuperare lo Spettacolo in altra data, il Contratto sarà da intendersi risolto e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Produttore e/o all'Artista e/o alla Compagnia, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa dell'Organizzatore al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo per qualsiasi ragione, titolo o causa.

Nel caso in cui sopraggiungano improvvisi e improrogabili impegni promozionali e/o televisivi, radiofonici ecc.. dell'Artista, il Produttore farà il possibile per trovare un'altra data in cui recuperare lo Spettacolo. In caso non fosse possibile rinviare lo spettacolo, lo stesso sarà annullato, il contratto sarà da intendersi risolto e l'Organizzatore non avrà nulla a che pretendere dal Produttore.

Art. 13 - Affissioni. Ritiro ed oneri relativi al materiale pubblicitario. Manleva.

13.1. L'Organizzatore si assume tutti gli obblighi ed oneri derivanti ed, in ogni caso, attinenti e/o connessi alla affissione dei manifesti e del materiale pubblicitario dello Spettacolo garantendo il pieno rispetto di tutte le normative (penali, civili, amministrative) vigenti in materia.

Pertanto, l'Organizzatore si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Produttore, la Compagnia, gli eventuali loro sponsor ed il tipografo dei manifesti e del materiale pubblicitario da ogni responsabilità o conseguenza che possa derivare dalle affissioni e di quanto indicato al precedente comma.

Resta inteso che ove dovesse pervenire ai suddetti multe e/o ingiunzioni di pagamento, questi saranno eventualmente liberi di pagare, ma con la facoltà di richiedere l'importo corrisposto nei confronti dell'Organizzatore con riserva in ordine di risarcimento di danni ulteriori.

Violazioni del disposto di cui all'art. 663 c.p. saranno unicamente imputabili all'Organizzatore, non avendo i suddetti alcuna possibilità di controllo sugli adempimenti necessari.

13.2. L'Organizzatore si assume tutti gli oneri comunque relativi alla giacenza (anche per mancato ritiro) del materiale pubblicitario dello Spettacolo (ad esempio manifesti, cartoline e quant'altro).

L'Organizzatore si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Produttore, la Compagnia, gli eventuali sponsor ed il tipografo dei manifesti e del materiale pubblicitario da ogni responsabilità o conseguenza che possa derivare da eventuali accertamenti e/o azioni promosse da enti statali e/o pubblici e comunque da terzi in genere, in relazione a quanto pattuito al precedente comma ed al precedente art. 13.1.

Art. 14 - Responsabilità diretta dell'Organizzatore. Manleva.

L'Organizzatore sarà direttamente responsabile, in via esclusiva, per le obbligazioni da esso assunte nei confronti dei terzi (privati e/o amministrazioni e/o pubbliche autorità) e per le attività da esso

prestate per dare esecuzione al Contratto.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Produttore dall'Organizzatore derivante da rapporti da quest'ultimo intrapresi con terzi per dare esatta esecuzione al Contratto (a titolo di mero esempio per la locazione e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei luoghi in cui si svolgerà lo Spettacolo, per il noleggio del palco, degli impianti audio e luci, per i rapporti con personale messo a disposizione dall'Organizzatore, per la realizzazione della campagna promozionale e pubblicitaria, per la affissione manifesti, ecc.).

In ogni caso, l'Organizzatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare il Produttore da ogni responsabilità e/o conseguenza di qualsiasi genere o titolo che possa derivare da eventuali azioni introdotte dai soggetti con i quali l'Organizzatore abbia stretto rapporti per dare corretta esecuzione alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del Contratto.

Art. 15 - Adempimenti, documentazione, oneri. Agibilità. Sicurezza sul lavoro.

15.1. Sono a carico dell'Organizzatore tutti gli obblighi, adempimenti e le responsabilità relative all'agibilità del luogo di svolgimento dello Spettacolo e degli impianti e strutture impiegate per la rappresentazione dello Spettacolo nonché all'osservanza di tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008.

15.2. L'Organizzatore, considerata esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si obbliga: *(i)* alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l'attività lavorativa e la sicurezza sui luoghi di lavoro; *(ii)* a porre in essere tutte le attività (anche di natura informativa e documentale) e gli adempimenti obbligatori ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Organizzatore comunicherà, inoltre, al Produttore ed alla Compagnia eventuali prescrizioni particolari in relazione all'uso dei locali da parte dei lavoratori per la rappresentazione dello Spettacolo.

15.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, l'Organizzatore, il Produttore ed i rispettivi fornitori *(i)* cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e *(ii)* coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze.

15.4. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008, l'Organizzatore si obbliga a predisporre il D.U.V.R.I. e/o altra documentazione necessaria ai sensi di legge, relativamente al luogo ove lo Spettacolo verrà rappresentato. Le parti convengono che nulla è da indicare in merito ai costi delle misure atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 Codice Civile, in quanto i locali all'interno dei quali avverrà lo spettacolo non sono nella disponibilità dell'Organizzatore.

15.5. L'Organizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Produttore e la Compagnia da ogni responsabilità che dovesse derivare in conseguenza dal mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e delle normative di legge in materia di sicurezza sul lavoro e da eventuali azioni promosse da terzi a riguardo.

Art. 16 - Divieto di cessione.

L'Organizzatore non potrà cedere, ovvero altrimenti trasferire, a qualsiasi titolo ed a chicchessia, il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Produttore.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa. Penali.

17.1 Le Parti convengono che il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC:

- qualora l'Organizzatore non provveda al pagamento di parte o di tutti i compensi e somme previsti agli artt. 9, 10 e 11;
- qualora l'Organizzatore non adempia ad uno e/o più degli obblighi assunti ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 15;
- qualora l'Organizzatore non adempia ad uno e/o più degli obblighi assunti ai sensi all'art. 4 secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate nel medesimo art. 4 e nell'Allegato A;
- qualora l'Organizzatore inviasse comunicazione di annullamento dello Spettacolo (per cause non previste quali cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 10) o comunque manifestasse la volontà di non eseguire il Contratto;
- nel caso in cui l'Organizzatore dovesse essere sottoposto ad una procedura concorsuale, fosse posto in liquidazione, ovvero dovesse risultare iscritto nell'Elenco Protesti.

17.2. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 17.1, l'Organizzatore sarà obbligato a pagare immediatamente al Produttore, a titolo di penale, una somma pari al **100%** del cachet pattuito al precedente art. 9, fatto salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior

danno subito.

Art. 17-bis - Recesso riservato al Produttore.

17-bis.1. E' facoltà del Produttore recedere dal Contratto qualora il legale rappresentante dell'Organizzatore, oppure uno e/o più dei suoi soci e/o amministratori e/o collaboratori e/o dipendenti venissero accusati per delitti che, per loro natura e gravità, incidano sulla affidabilità e sulla moralità dell'Organizzatore o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente l'immagine del Produttore e/o dell'Artista (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e a scanso di equivoci si intendono inclusi in tali delitti: atti osceni, molestie sessuali, violenza sessuale, pedofilia). Al fine di evitare qualsivoglia dubbio interpretativo, resta espressamente inteso tra Parti che (i) affinché si possa dire integrata la fattispecie di cui sopra, è sufficiente che il legale rappresentante dell'Organizzatore, oppure uno e/o più dei suoi soci e/o amministratori e/o collaboratori e/o dipendenti vengano accusati a mezzo internet e/o social networks e/o tv e/o radio e/o stampa on line e/o off line, con conseguente turbamento dell'opinione pubblica, dell'Artista e/o dei fan dell'Artista; (ii) non deve intendersi come requisito necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui sopra l'iscrizione della notizia di reato da parte dell'autorità giudiziaria nell'apposito registro ai sensi degli artt. 330 ss. c.p.p..

17-bis.2. Il recesso di cui al precedente art. 17-bis.1 dovrà essere esercitato dal Produttore a mezzo raccomandata AR (o PEC) e sarà immediatamente operativo, consentendo al Produttore stesso di realizzare e rappresentare direttamente e/o tramite terzi suoi aventi causa lo Spettacolo, senza nulla dovere corrispondere all'Organizzatore, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa dell'Organizzatore al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo per qualsiasi ragione, titolo o causa, salva la restituzione dell'anticipo già versato.

Art. 18 - Indipendenza delle parti contrattuali.

Il Produttore e l'Organizzatore, sono contraenti tra loro indipendenti e nulla di quanto previsto dal Contratto potrà creare tra di loro alcun tipo di associazione, società, anche di fatto, o Joint venture.

Art. 19 – Legge applicabile. Foro esclusivamente competente. Forma delle modifiche.

19.1. Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.

19.2. Per qualsiasi controversia e/o questione relativa all'interpretazione e/o all'applicazione e/o all'esecuzione del Contratto, le Parti concordemente, in deroga ai principi di cui al Codice di Procedura Civile, stabiliscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Modena.

19.3. Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del Contratto dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta e dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

Art. 20 – Trattamento dati.

20.1. I dati personali ed aziendali che le Parti raccoglieranno nel corso del Contratto (ivi inclusi quelli dell'Artista) verranno trattati e conservati da ciascuna di esse, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento UE 679/2016. I dati potranno essere comunicati agli enti cui gli stessi vanno trasmessi in forza di obbligo di legge e alle società direttamente e/o indirettamente controllate dalle parti o ai loro aventi causa. Inoltre, i dati potranno essere trasferiti anche all'estero, esclusivamente in adempimento a obblighi di legge o regolamento e/o per il corretto adempimento ed esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente.

20.2. I titolari del trattamento dati sono il Produttore e l'Organizzatore. I responsabili del trattamento dei dati designati sono i rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Carpi, 14 ottobre 2025

Il Produttore
(INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL)

L'Organizzatore
(Comune di Pietra Ligure)



Per espressa approvazione degli articoli dal n. 1 al n. 20 ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Produttore
(INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL)

L'Organizzatore
(Comune di Pietra Ligure)

ALLEGATI:

Allegato A: Scheda Tecnica residuale